



# COMUNE DI GEROCARNE

89831 (Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel. N. 0963/356100 Fax n. 0963/356487-

Prot.N°600 del 25/02/2021

Ordinanza N°1146

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'Art.50 Comma 5 del D.Lgs 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 – Sospensione mercato settimanale - Disposizioni in vigore a partire dal 26/02/2021.

## IL SINDACO

**VISTO** • la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; • il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della legge 25 settembre 2020, n.124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n.249;

### Visto:

- il D.P.C.M. del 13/10/2020;
- il D.P.C.M. del 18/10/2020;
- il D.P.C.M. del 24/10/2020;
- il D.P.C.M. del 03/11/2020;
- il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021;

### Considerato che:

- sul territorio cittadino sono individuabili circostanze che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e tali da creare situazioni di assembramento e di comportamento contrario alle misure di contrasto alla diffusione del virus;

si è riscontrato un aumento repentino dei casi di positività da COVID 19, nel territorio comunale e che ad oggi tale dato non risulta variato in diminuzione;

la situazione risulta aggravata da:

- ritardo nel reperire i dati epidemiologici;
- poter sottoporre in quarantena immediata quanti hanno avuto contatti più stretti con coloro risultati positivi;

vanificando in toto l'intento del tracciamento dei contatti se non eseguito in tempi celeri, rappresentando ad oggi una criticità delle misure anti-covid messe in campo.

**Ritenuto** dunque che è emersa una situazione di rischio e criticità a livello territoriale che necessita dell'immediata adozione di misure più stringenti nella vita quotidiana di tutti i giorni a tutela della salute pubblica;

**Valutata** la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di favorire concretamente un'efficace prevenzione dei rischi di contagio da COVID19;

**Ravvisata** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica.

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**Considerato** che l'andamento epidemiologico da Covid19 ha registrato un notevole incremento anche nel territorio del comune di Gerocarne;

**Valutato**, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, opportune le misure adottate nelle precedenti ordinanze;

**Ritenuto** necessario, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, adottare la presente Ordinanza contingibile e urgente;

**VISTI**: - la legge 07.08.1990 n. 241;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 50;

- lo Statuto Comunale.

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,

#### **ORDINA**

- la sospensione del mercato del venerdì per il giorno 26 febbraio 2021;

- il divieto d'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;

La presente disposizione ha efficacia dal 26 febbraio 2021.

#### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza, preventivamente sia comunicata, a mezzo PEC:

- al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;

- alla stazione dei Carabinieri di Soriano Calabro;

- al Comando di Polizia Locale di Gerocarne;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla residenza municipale, li 25/02/2021

#### **IL SINDACO**

F.to Dott. Vitaliano PAPILLO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*